REGOLAMENTO (CEE) N. 337/90 DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 1990

che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate a norma del regolamento regolamento (CEE) n. 4029/89 nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3889/89 del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di carni bovine congelate del codice NC 0202 e di prodotti del codice NC 0206 29 91 (1990) [1], in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune del mercati nel settore delle carni bovine [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89 [3], in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4024/89 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 143/90 [5], ha stabilito le modalità di applicazione del regime d'importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 3889/89 ; che tale regolamento dispone in particolare l'attribuzione dei quantitativi riservati agli importatori tradizionali proporzionalmente alle importazioni da essi effettuate nel 1987, nel 1988 e nel 1989 che negli altri casi i quantitativi richiesti a norma dell'articolo 6 paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4024/89 superano i quantitativi disponibili a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 dello stesso regolamento ; che stando così le cose è opportuno ridurre in proporzione i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Ciascuna domanda di titolo d'importazione presentata conformemente al regolamento (CEE) n. 4024/89 è soddisfatta entro i limiti seguenti :

a) 321,581 kg/t importata nel 1987, nel 1988 e nel 1989 per quanto riguarda gli importatori di cui all'articolo 1 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4024/89 ;

b) 484,673 kg/t importata nel 1988 e nel 1989 per quanto riguarda gli importatori di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4024/89 per il Portogallo ;

c) 16,56 t per domanda per quanto riguarda gli importatori di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4024/89.

2. Gli Stati membri rilasciano i titoli d'importazione a decorrere dal 9 febbraio 1990.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 febbraio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 16.
(2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(3) GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.
(4) GU n. L 382 del 30. 12. 1989, pag. 53.
(5) GU n. L 16 del 20. 1. 1990, pag. 29.